Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 80

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 7 aprile 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomine di Ministri e Sottosegretari di Stato

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 5 aprile 1951, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state accettate le dimissioni rassegnate:

dall'on. Lodovico D'Aragona, Senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per i Trasporti;

dall'on. Ivan Matteo Lombardo, Deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per il Commercio con l'estero;

dall'on. Alberto Simonini, Deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per la Marina mercantile.

Con altri decreti del Presidente della Repubblica, in data 5 aprile 1951, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

l'on. dott. Pietro Campilli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, è stato nominato Ministro Segretario di Stato per i Trasporti;

l'on. dott Ugo La Malfa, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, è stato nominato Ministro Segretario di Stato per il Commercio con l'estero;

l'on. dott. Raffaele Pio Petrilli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, è stato nominato Ministro Segretario di Stato per la Marina mercantile.

Con altro decreto del Presidente della Repubblica, infine, in data 5 aprile 1951, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state accettate le dimissioni rassegnate:

dall'on. dott. Domenico Chiaramello, Deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per il Tesoro;

dall'on. avv. Virginio Bertinelli, Deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Pubblica istruzione;

dall'on. Emilio Canevari, Senatore della Repubblica, dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste;

dall'on. avv. Eduardo Di Giovanni, Senatore della Repubblica, dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Industria ed il Commercio.

(1716)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata per martedì, 10 aprile, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Interrogazioni.
2. *Seguito della discussione della proposta di legge*: Matteucci ed altri — Norme per la sospensione della esecuzione degli sfratti e la dilazione degli aumenti dei canoni delle locazioni degli immobili urbani. (1694).
3. - *Discussione del disegno di legge*: Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile). (*Urgenza*). (1593).
4. *Seguito della discussione del disegno di legge*: Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211).
5. *Discussione dei disegni di legge*: Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza. (*Approvato dal Senato*). (1783).

(1715)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 gennaio 1951, n. **204**.

Onoranze ai Caduti in guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti, istituito con decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132, in sostituzione del Commissario del Governo previsto dalla legge 12 giugno 1931, n. 877, esercita le sue funzioni alla diretta dipendenza del Ministro per la difesa.

I poteri già spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri per le leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennanio 1936, n. 132, sono attribuiti al Ministro per la difesa.

Art. 2.

In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta al Commissario generale provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:

a) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purchè per i militarizzati sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;

b) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;

c) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943;

d) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;

e) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946.

Art. 3.

Al Commissario generale spetta inoltre di provvedere:

a) alla completa sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti in Italia nonchè di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani;

b) alla sistemazione delle salme degli italiani appartenenti a forze armate operanti al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra;

c) alla sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle Forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-45, ove non vi abbiano provveduto direttamente i rispettivi Stati e ferme restando, per quanto riguarda l'impianto di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano, le disposizioni del decreto legislativo 5 luglio 1945, n. 129, modificate dal decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1354;

d) alla sistemazione delle salme dei militari degli eserciti nemici caduti in Italia, nei limiti dell'art. 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 e di quanto altro stabilito nei trattati di pace.

E' in facoltà del Commissario generale abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilità di uno stabile assetto.

I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi verranno raccolti in cimiteri viciniori o in appositi sacrari costruiti in località opportunamente prescelte.

Art. 4.

Alle sistemazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 2 e di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 si farà luogo se ed in quanto i congiunti non vi abbiano provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario generale potrà mettere a loro disposizione di concerto col Ministero del tesoro.

Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale non possono essere più concesse ai congiunti.

La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani sarà di massima affidata dal Commissario generale, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ad organizzazioni o persone esistenti in detti territori.

Solo eccezionalmente potranno essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa col Ministero del tesoro.

Art. 5.

Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 2 e di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 nei cimiteri comunali può dal Commissario generale essere affidato ai singoli Comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari che egli riterrà impartire di intesa, ove del caso, con il Ministero dell'interno.

In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese.

Occorrendo procedere ad espropriazioni, si provvederà con le norme degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità delle opere avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 6.

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli sono di esclusiva competenza del Commissario generale, il quale prende direttamente i necessari accordi con le singole Amministrazioni dello Stato e con gli Enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero.

Nella scelta delle località per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, dovrà essere preventivamente sentito il Ministero della pubblica istruzione qualora si tratti di zone che, ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, abbiano interesse artistico od archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.

Art. 7.

I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato. Essi, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, a cura del Commissario generale e mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo.

L'obbligo dell'iscrizione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituito a favore dello Stato sui sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri Enti locali.

A richiesta dei Comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, su proposta del Commissario generale, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna.

Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dall'art. 61 del regolamento di polizia mortuaria, ed i Comuni interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Art. 8.

I contratti stipulati per lavori e forniture varie, nonchè quelli di locazione di opera, saranno approvati e resi esecutivi dal Commissario generale, quando l'importo previsto non superi i limiti indicati negli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Al Commissario medesimo è consentito di provvedere ai servizi ad economia quando l'importo previsto non superi il limite indicato nell'art. 8 del suddetto decreto e successive modificazioni.

Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, è data facoltà al Commissario generale di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilità dello Stato e delle spese pubbliche.

Art. 9.

Agli atti ed ai contratti stipulati in applicazione del presente decreto sarà usato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.

Art. 10.

Le spese derivanti dall'attuazione del presente provvedimento graveranno sui fondi stanziati nel capitolo 270 dello stato di previsione della spesa del Ministero

della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

La gestione dei fondi di cui al precedente comma è demandata al Commissario generale il quale vi provvede con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 11.

Per quanto non richiamate espressamente nella presente legge, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni, stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — SFORZA — SCELBA — VANONI — PELLA — ALDISIO — GONELLA — SIMONINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 22 marzo 1951, n. 205.

Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà a riscuotersi, per i filati di produzione nazionale e fino al 3 gennaio 1954, col sistema dell'abbonamento annuale sulla base delle misure unitarie di imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o dal numero delle filiere, installati e funzionanti, e della durata e tipo di lavorazione.

Per l'anzidetto periodo l'abbonamento è obbligatorio per tutti i produttori di filati soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dall'art. 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27, per i fabbricanti che, avendo una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a L. 800.000, sono ammessi a pagare l'imposta in base a dichiarazione di lavoro ed alla quantità e qualità di filati da produrre.

Art. 2.

Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento annuale è in facoltà del Ministro per le finanze di stabilire, nei confronti di ciascuna categoria di produttori di filati, se i canoni annuali di abbonamento debbano essere corrisposti al netto o al lordo della quota parte dei filati esportati all'estero.

Quando l'abbonamento venga fatto liquidando i canoni annuali al netto della quota parte dei filati esportati all'estero, nessun rimborso verrà effettuato dall'Amministrazione finanziaria all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

Quando l'abbonamento venga fatto liquidando canoni annuali al lordo della quota parte dei filati esportati all'estero, le ditte esportatrici hanno diritto alla restituzione dell'imposta osservate le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, tenendo conto del periodo di tempo in cui ha vigore l'abbonamento.

Art. 3.

Quando l'imposta è riscossa in abbonamento spetta la riduzione proporzionale del canone per l'inattività completa della fabbrica di filati, od anche di un suo reparto omogeneo di filatura, che abbia durata non inferiore ad una intera giornata lavorativa, nonchè per la sospensione, in tutti i reparti di filatura della fabbrica, di un intero turno giornaliero di lavorazione, qualunque sia la causa che provochi le anzidette inattività.

La riduzione prevista nel comma precedente spetta altresì quando uno o più filatoi o macchine da filiere rimangono inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi, o quando un intero turno di lavoro, in uno o più reparti di filatura, venga ad essere soppresso per un periodo di tempo pure non inferiore a tre giorni.

Per fabbrica di filati si intende l'insieme dei reparti di filatura (uno o più) compresi in uno stesso recinto di fabbrica.

Costituisce reparto omogeneo di filatura sia ogni corpo di fabbrica — compreso nello stesso recinto — nel quale siano installati macchinari che abbiano autonomia completa per la produzione di un determinato tipo di filato, sia un insieme di filatoi che, per tipo di macchine e per specie di produzione, ha autonomia di funzionamento rispetto al rimanente della fabbrica, distinguendosi, ai fini della riduzione di canone prevista dal presente articolo, il complesso dei filatoi di pettinati da quello dei filatoi dei cardati e, nella filatura dei pettinati, il complesso dei selfacting dal complesso dei filatoi continui (ring, filatoi a campana, filatoi ad alette).

Nelle fabbriche di filati di lino o di canapa costituiscono pure reparti omogenei diversi, da un canto la filatura ad umido e dall'altro la filatura a secco.

Ogni reparto deve essere distinto dall'altro con separazione ottenuta con elementi divisori di carattere stabile da approvarsi dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 4.

Le riduzioni previste dal precedente art. 3 spettano quando le inattività e la loro durata siano state denunziate, almeno con telegramma o anche per telefono, al competente Ufficio tecnico delle imposte di

fabbricazione, entro le ore undici del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione, se la inattività denunciata sia dovuta ad iniziativa del fabbricante, e appena il fabbricante stesso ne sia in grado, quando l'inattività dichiarata sia dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla sua volontà. In quest'ultimo caso la denuncia della interruzione della lavorazione può essere fatta anche al più vicino Comando di brigata della guardia di finanza.

La riduzione del canone in ogni caso non può aver luogo se l'interruzione della lavorazione non è accertata dalla Finanza e, quando la denuncia è fatta dopo l'inizio dell'interruzione della lavorazione, non può avere decorrenza anteriore all'ora della denunzia telegrafica o telefonica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e, se del caso, al Comando di brigata della guardia di finanza.

Le denuncie telefoniche debbono, in ogni caso, essere confermate con telegramma appena l'orario di apertura degli uffici telegrafici lo permetta.

Quando la ripresa della lavorazione avvenga prima del termine indicato nella denuncia, deve essere fatta pure comunicazione telegrafica o telefonica all'Ufficio tecnico competente non meno di 24 ore prima della ripresa stessa.

Art. 5.

Durante le more per la stipulazione delle nuove convenzioni, riguardanti i canoni annuali d'imposta posteriori al 3 gennaio 1951, i fabbricanti sono tenuti a versare, entro le scadenze presc. te, le rate d'imposta calcolate in base ai canoni della annata precedente, salvo conguaglio.

Il conguaglio, a favore dell'Erario o del contribuente, che si renda necessario in applicazione della disposizione di cui al primo comma del presente articolo, è determinato in uno alla stipulazione della nuova convenzione di abbonamento o all'atto della determinazione del canone d'ufficio, ed il relativo ammontare è portato in aumento o diminuzione della prima rata che va a scadere dopo la stipulazione della convenzione o la determinazione del canone di ufficio. Nel caso che l'eventuale credito del fabbricante non possa essere interamente conguagliato alla prima rata sopraindicata, il saldo del conguaglio sarà effettuato in uno alla seconda rata od a quelle successive. Ove anche ciò non sia possibile, si procede al rimborso del residuo credito del fabbricante.

Art. 6.

Quando l'imposta sui filati è riscossa col sistema dell'abbonamento mediante versamento del canone annuale in rate mensili posticipate, le ditte esercenti fabbriche di filati che risultino proprietarie delle fabbriche stesse e dei relativi macchinari sono tenute a prestare, nel termine che sarà prefisso dall'Amministrazione e nei modi indicati all'art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, una cauzione corrispondente al 50 per cento dell'ammontare della rata mensile del canone annuale. Le ditte invece che gestiscono fabbriche (compresi i macchinari) in tutto o in parte di altrui proprietà potranno essere obbligate a prestare una cauzione pari all'ammontare di una rata mensile di canone quando l'Amministrazione lo ritenga necessario.

Nel caso che le ditte risultino morose per due rate mensili d'imposta o non abbiano prestato la prescritta cauzione, è in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sottoporre la fabbrica alla vigilanza fiscale permanente, con spese a carico del fabbricante, e di disporre la custodia dei filati già prodotti e da produrre, anche se di proprietà di terzi, in regolari magazzini fiduciari di fabbrica, assimilati ai doganali di proprietà privata, dai quali i filati stessi potranno essere estratti soltanto previo pagamento di ogni imposta sui filati arretrata. L'Amministrazione, finchè la ditta morosa interessata non abbia estinto il suo debito arretrato, potrà tuttavia consentire parziali estrazioni dei filati dagli anzidetti magazzini, col versamento in Tesoreria del valore del prodotto estratto a scomputo parziale o totale del debito stesso.

Art. 7.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta sui filati di lana di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, le frazioni di lunghezza, per ogni chilogrammo di detti filati, superiori a 500 metri si arrotondano a 1000 metri e quelle fino a 500 metri si trascurano.

Per i seguenti tipi di panno di lana cardata:

a) melton (follato);

b) velour (follato, garzato, vellutato);

c) drapé (follato, garzato, tipo castoro);

la lunghezza per chilogrammo, del filato adoperato, accertata nelle analisi eseguite dagli organi della Finanza, viene aumentata, agli effetti della liquidazione dell'imposta, nella misura del 10 per cento.

Art. 8.

Al disposto di cui al punto 11 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel caso di filati ritorti di fantasia, al fine di determinare la lunghezza per chilogrammo dei singoli filati semplici componenti il ritorto, si dovrà ricorrere alla scomposizione del ritorto stesso nei vari capi semplici che lo costituiscono, determinando per ciascuno di essi la lunghezza e il peso relativo agli effetti della liquidazione dell'imposta.

« La lunghezza per chilogrammo dei filati ritorti a fortissima torsione (crêpes), impiegati nella fabbricazione dei crespi, si aumenta, agli effetti della liquidazione della imposta, del 12 per cento e il risultato ottenuto si moltiplica per il numero dei capi semplici costituenti il ritorto.

« Si aumenta del pari, del 12 per cento, agli effetti della liquidazione dell'imposta, la lunghezza per chilogrammo dei filati semplici a fortissima torsione (crêpes) pure impiegati nella fabbricazione dei crespi ».

Art. 9.

Nel caso di impianti di nuove fabbriche, o di nuovi filatoi o di macchine da filiere in fabbriche già esistenti, è consentito eseguire esperimenti di lavorazione di una durata non superiore ad un mese, allo scopo di mettere a punto il funzionamento dei nuovi macchinari.

Le lavorazioni sperimentali di cui al precedente comma dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta, per accer-

tare il quantitativo di filato tassabile, se destinato ad essere commerciato, ovvero da esonerare dal pagamento dell'imposta, se il filato, non potendo essere messo in commercio come tale, viene destinato alla rigenerazione.

I filati prodotti nelle anzidette lavorazioni sperimentali, anche quando l'imposta è liquidata mediante abbonamento annuale, sono accertati a parte e tassati con l'applicazione delle aliquote previste in legge.

Art. 10.

L'ammenda prevista dall'art. 119 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, non si applica quando, agli effetti della restituzione dell'imposta sui filati per i prodotti esportati, la differenza tra la lunghezza accertata per ogni chilogrammo di filato e quella che, secondo la dichiarazione dell'esportatore, darebbe luogo ad una maggiore restituzione d'imposta, non superi il 5 per cento.

Art. 11.

Sono abrogati: l'art. 10 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27, l'ultimo comma dell'art. 1 e gli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 1949, n. 940; il terzo comma dell'art. 43 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 22 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 1951.

Costituzione del Consiglio per la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, che istituisce l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 67, recante norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori della Puglia, della Lucania e del Molise e per la istituzione presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania di una Sezione speciale per la riforma fondiaria;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del Consiglio per la Sezione speciale predetta;

Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 67;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio per la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, viene così costituito:

ing. dott. Giuseppe Castelfranchi, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dott. Gaetano Minardi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Aurelio Carrante, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dott. Giovanni Manfredonia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

dott. Raffaello Borelli, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

sig. Enrico Parri, dott. Alberto Svidercoschi, dottor Claudio Merenda, prof. Giuseppe Nisio, prof. Mario Marincola, avv. Pantaleo Ingusci e prof. Nicola Tridente, in qualità di esperti dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione e rappresentanti delle categorie agricole.

Roma, addì 23 marzo 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(1680)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pisa;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pisa n. 34936 in data 28 dicembre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Monni Gastone, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla Associazione sindale interessata (C.I.S.L.), in quanto deceduto, con il sig. Zaccagnini Jacopo della stessa Associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Monni Gastone è sostituito con il sig. Zaccagnini Jacopo quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(1587)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1952, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016; la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, della estensione di ettari 1800 circa, compresa nel comune di Tortona, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada privata Frera fino al congiungimento col torrente Grue;

ad *est*: torrente Grue; strada privata Bersana fino alla linea ferroviaria Tortona-Voghera; linea ferroviaria Tortona-Voghera fino al congiungimento della strada circonvallazione Alfa;

a *sud*: strada Ronco-poligono militare;

ad *ovest*: sponda sinistra del torrente Scrivia.

Fino al 31 dicembre 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nell'isola denominata « Cascina Catalino », sita nel fiume Tanaro, comune di Cherasco (Cuneo), dell'estensione di ettari tre circa.

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 2 circa, compresa nel comune di Murazzano, contrassegnata in mappa al foglio II, nn. 6 e 7, di proprietà dei signori Gatti Paolo e Conca Lisabella.

(1654)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diciannovesimo elenco dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti ai fini amministrativi, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51, e dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118.

Società laboratori Aschei di Ruggero Dazzini, Casteggio:
marca e tipo Fiat 1100; telaio n. 243146; motore n. 247188.

Società commercio automobilistico di Porto Marghera:
marca e tipo: Fiat 632; telaio n. 000688; motore n. 000798.

Chirico Giovanni, Roma:
marca e tipo. Bianchi Mediolanum; telaio n. 306536716; motore n. 306536716.

Braykovic Vincenzo, Trieste:
marca e tipo: Om Taurus; telaio n. 02421; motore n. 22560.

Rubino Edmondo, Aversa:
marca e tipo: Motociclo Bianchi; telaio n. 175-46457; motore n. 46457.

Marinoni Attilio, Procida:
marca e tipo Motociclo Guzzi; telaio n. 5175; motore numero 29616.

Michielin Irene, Valdobbiadene:
marca e tipo: Motociclo Guzzi; telaio n. 24884; motore numero 29503.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli sopradescritti, mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la cancellazione della riserva « ai fini amministrativi ».

I precedenti elenchi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 26 settembre 1950, n. 277 del 2 dicembre 1950, n. 295 del 27 dicembre 1950 e n. 56 dell'8 marzo 1951.

(1659)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 28 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1951, registro n. 8 Interno, foglio n. 274, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Potenza di un mutuo di L. 116.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1684)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1951, registro n. 8 Interno, foglio n. 272, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Imperia di un mutuo di L. 26.310.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1685)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 28 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1951, registro n. 8 Interno, foglio n. 271, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Cuneo di un mutuo di L. 117.110.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1689)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1951, registro n. 8 Interno, foglio n. 270, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Chieti di un mutuo di L. 65.310.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1691)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1951, registro n. 8 Interno, foglio n. 269, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Catanzaro di un mutuo di L. 39.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1692)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1951, registro n. 8 Interno, foglio n. 276, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Salerno di un mutuo di L. 4.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1694)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1951, registro n. 8 Interno, foglio n. 277, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Savona di un mutuo di L. 48.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1695)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 40

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico pre sentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1124 — Data: 14 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Rignon Cristina fu Enrico ved. Pilo — Titoli del debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 201.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 404 — Data: 29 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Gnocchi Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) — Rendita: L. 259.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1051 — Data: 2 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta — Ufficio rice vimento — Intestazione: Ministero delle poste e telecomunicazioni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 11.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 198 — Data: 16 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Venturella Carolina fu Emanuele ved. Greco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 79.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 527 — Data 21 novembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Ballantini Ines fu Italo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 22.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3444 — Data: 18 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Mazzetti Stella fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 613 — Data: 8 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Pelleriti Vincenzo fu Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2329 — Data: 27 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Marsella Giovanna di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% — Capitale L. 62.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 766 — Data: 14 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Mollicone Gaetano fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) — Rendita L. 917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6887 — Data: 9 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricemento — Intestazione: Meroni Rosa fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5% (1949) — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 11 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Sassari — Intestazione: Satta Francesco di Giovanni-Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 22 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Geminiani Giovanna fu Sante — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostru zione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 274 — Data: 14 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Giuseppe Fina fu Elia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 664-592 — Data: 20 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Mosca Francesca fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 11.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3631 — Data: 5 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Bettazzoni Bruno fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 14 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Vitali Alberto fu Ercole — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 11 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Spadazzi Amelia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 283 — Data: 23 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Pelli Paolo fu Vittorino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 marzo 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1309)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 79

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 aprile 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,84	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 7 aprile 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,20
Id. 3,50 % 1902	68,85
Id. 3 % lordo	47,50
Id. 5 % 1935	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	71,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	90 —
Id. 5 % 1936	91,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,80
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,425

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 7 aprile 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Situazione al 31 dicembre 1949 del Monte pensioni per gli insegnanti elementari

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	102.866,89
2. Credito in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	1.174.911.153,29
3. Credito in conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	52.429.204,79
4. Titoli di Stato, consistenza	»	1.352.279.751,18
5. Titoli garantiti dallo Stato, consistenza	»	1.875.189.860 —
6. Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti al Monte dalla Cassa depositi e prestiti	»	40.203.625,68
7. Conto corrente della Cassa depositi e prestiti per mutui alle Cooperative edilizie (capitale) ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201	»	—
8. Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui diretti ad enti (capitale) ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	637.730.136,11
9. Conto corrente per mutuo all'I. N. C. I. S. ai sensi del R. decreto 3 agosto 1928, n. 2000	»	1.560.264,39
10. Credito per contributi da riscuotere	»	3.554.037.311,01
11. Crediti per interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	25.811.635,37
sui titoli garantiti dallo Stato	»	42.622.495,60
sui prestiti ceduti al Monte dalla Cassa depositi e prestiti	»	1.581.423,79
sul conto corrente per mutui alle Cooperative edilizie ai sensi del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201	»	—
sui prestiti concessi agli enti vari R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	31.159.172,67
sul mutuo concesso all'I. N. C. I. S. ai sensi del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2000	»	—
12. Mobili	»	1 —
13. Credito verso terzi per ordini di riscossione rimasti da introitare	»	34.799.222,23
14. Credito verso il Ministero della Pubblica Istruzione per pensioni inerenti al cessato regime austro-ungarico e relativi interessi e quote spese	»	36.844.654,40
15. Credito verso lo Stato per quote a suo carico sulle pensioni e indennità conferite dal Monte	»	131.190.234,53
16. Credito verso il Tesoro per caroviveri e caropane anticipato per suo conto ai pensionati	»	330.539.700 —
17. Credito verso Enti per quote di pensioni e caroviveri	»	11.951.948 —
18. Credito verso altri Istituti di Previdenza	»	616.200.650 —
	L.	9.951.145.310,93

PASSIVO

1. Debito verso il Tesoro dello Stato per pagamenti effettuati dalle Sezioni di Tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	26.878.750,21
2. Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	25.688.042,47
3. Debito verso terzi per versamenti volontari	»	8.155.281,50
4. Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	118.429.706,67
5. Spese d'amministrazione rimaste da pagare	»	46.492.435 —
6. Imposta di ricchezza mobile, complementare e tassa di bollo dovute all'Erario	»	327.379,68
7. Debito verso lo Stato per quote di pensioni e indennità conferite per conto del Monte	»	127.702.226,54
8. Patrimonio netto	»	9.597.471.488,86
	L.	9.951.145.310,93

Situazione al 31 dicembre 1949 dell'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani degli insegnanti elementari

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	99.766,65
2. Credito in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	81.857.983,03
3. Credito in conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	118.393.722,95
4. Titoli di Stato - Consistenza	»	374.559,10
5. Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti dalla Cassa depositi e prestiti	»	92.002,55
6. Credito per interessi da riscuotere sui titoli di Stato	»	6.765,19
7. Immobili urbani costruiti in Fano e relativo arredamento	»	20.462.876,28
8. Credito verso terzi per ordini rimasti da introitare	»	3.424.167,83
9. Mobili	»	1 —
	L.	224.711.844,58

PASSIVO

1.	Debito verso il Tesoro dello Stato per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria rimasti da rimborsare	L.	107.535.214,86
2.	Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	15.524.704,02
3.	Mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per gli orfani degli insegnanti con vincolo di usufrutto	»	36.074,59
4.	Debiti diversi	»	—
5.	Debito verso l'Erario per imposta di ricchezza mobile, complementare e tasse di bollo	»	—
6.	Patrimonio netto	»	101.615.851,11
		L.	224.711.844,58

Situazione al 31 dicembre 1949 della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari

ATTIVO

1.	Numerario in cassa		L.	250.382,06
2.	Credito in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato		»	—
3.	Credito in conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato		»	680.729.609,57
4.	Titoli di Stato, consistenza		»	272.460.692,39
5.	Titoli garantiti dallo Stato, consistenza		»	19.162.950 —
6.	Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti alla Cassa di previdenza sanitari dalla Cassa depositi e prestiti		»	16.557.316,05
7.	Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui ad Enti ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064		»	128.956.983,68
8.	Crediti verso Enti per contributi e quote a carico da riscuotere	842.559.122,74 9.762.508,60	»	852.321.631,34
9.	Crediti per interessi da riscuotere: sui titoli di Stato		»	5.501.595 —
	sui titoli garantiti dallo Stato		»	407.090,85
	sul conto corrente mutui ad Enti		»	6.372.117,25
	sui prestiti ceduti dalla Cassa Depositi e Prestiti		»	702.096,23
10.	Mobili		»	1 —
11.	Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare		»	184.263.511,07
12.	Credito verso il Tesoro per caro-pane pagato per suo conto		»	29.281.408 —
13.	Credito verso lo Stato per reintegro disavanzi anni precedenti		»	267.951.824,50
			L.	2.464.919.208,99

PASSIVO

1.	Debito verso il Tesoro dello Stato per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale da rimborsare	L.	665.385.730,97
2.	Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	2.396.565,32
3.	Debito verso terzi per versamenti volontari e relativi interessi	»	932.118,71
4.	Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	291.129.003,98
5.	Debito per spese d'amministrazione rimaste da pagare	»	12.334.338 —
6.	Debito verso il Monte pensioni insegnanti elementari e la cassa salariati	»	705.828.019 —
7.	Debito verso l'Erario per imposte di ricchezza mobile, complementare e tasse di bollo	»	6.921.654,19
8.	Patrimonio netto	»	779.991.778,82
		L.	2.464.919.208,99

Situazione al 31 dicembre 1949 della Cassa di previdenza del personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza (stralcio)

ATTIVO

1.	Numerario in cassa	L.	699.282,21
2.	Credito in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	6.425.910,51
3.	Credito in conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	1.749.384,56
4.	Titoli di Stato, consistenza	»	9.516.089,94
5.	Titoli garantiti dallo Stato, consistenza	»	255.000 —
6.	Capitale vigente dei prestiti ceduti alla Cassa di previdenza personale catastale dalla Cassa depositi e prestiti	»	433.773,83
7.	Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui diretti ad Enti ai sensi del decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	263.791,17
8.	Crediti per interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	245.591,45
	sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti	»	12.409,75
	sui mutui ceduti dalla Cassa depositi e prestiti	»	17.273,63
	sui titoli garantiti dallo Stato	»	4.876,25
9.	Mobili	»	1 —
10.	Crediti verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	2.280 —
		L.	19.625.664,30

PASSIVO

N.	Voce		Importo
1.	Debiti verso il Tesoro dello Stato per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	65.500,75
2.	Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	9.085,60
3.	Debito verso l'Erario per imposte di ricchezza mobile, complementare e bollo	»	39,44
4.	Spese d'amministrazione rimaste da pagare	»	104.501 —
5.	Debito per ritenute e garanzie di lavori	»	39.590,84
6.	Patrimonio netto	»	19.406.946,67
		L.	19.625.664,30

Situazione al 31 dicembre 1949 della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali

ATTIVO

N.	Voce		Importo
1.	Numerario in cassa	L.	1.902.769,59
2.	Credito in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	2.415.036.673,11
3.	Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	2.373.169.906,42
4.	Titoli di Stato, consistenza	»	1.060.555.287,89
5.	Titoli garantiti dallo Stato, consistenza	»	3.036.044.725 —
6.	Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti alla Cassa di previdenza impiegati Enti locali dalla Cassa depositi e prestiti	»	16.759.718,58
7.	Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui ad Enti (capitale) ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	235.810.512,74
8.	Mutui a Cooperative edilizie	»	19.716.305 —
9.	Credito verso Enti per contributi da riscuotere	»	2.937.845.831,44
10.	Credito per quote di pensione, caro-viveri ed assegno supplementare a carico di Enti, da riscuotere	»	60.832.445,31
11.	Crediti per interessi da riscuotere: su titoli di Stato	»	19.506.332,50
	sui titoli garantiti dallo Stato	»	42.735.307,91
	sul conto corrente per mutui diretti agli Enti (R. decreto legge 13 giugno 1926, n. 1064)	»	11.416.671,66
	sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti (Delegazioni)	»	699.114,41
	sui mutui alle Cooperative edilizie	»	457.896,99
12.	Credito per fitti da riscuotere	»	2.333.323 —
13.	Immobili	»	382.000.000 —
14.	Mobili	»	1 —
15.	Crediti verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	380.465.608,43
16.	Credito verso il Tesoro per indennità caro-pane	»	61.492.000 —
17.	Crediti diversi	»	150.000 —
		L.	13.058.930.430,98

PASSIVO

N.	Voce		Importo
1.	Debito verso il Tesoro dello Stato per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	2.000.346.410,15
2.	Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	12.872.960,62
3.	Debito verso terzi per versamenti volontari e interessi	»	3.673.625,54
4.	Debito verso terzi per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	520.500.179,10
5.	Spese d'amministrazione rimaste da pagare	»	40.272.831,78
6.	Debito verso l'Erario per imposte di ricchezza mobile, complementare e bollo	»	5.048.581,32
7.	Debito verso lo Stato pe. quote di pensione	»	9.776.534 —
8.	Patrimonio netto	»	10.466.439.308,47
		L.	13.058.930.430,98

Situazione al 31 dicembre 1949 della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali

ATTIVO

N.	Voce		Importo
1.	Numerario in cassa	L.	1.911.836,42
2.	Credito in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	2.692.939.813,06
3.	Credito in conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	2.706.535.037,03
4.	Titoli di Stato, consistenza	»	1.064.135.232,83
5.	Titoli garantiti dallo Stato, consistenza	»	3.068.617.350 —
6.	Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti alla Cassa di previdenza salariati enti locali dalla Cassa depositi e prestiti	»	12.073.175,55
7.	Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui diretti ad Enti (capitale) ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	220.849.845,18
8.	Credito verso l'E. N. I. C. per capitale dato in prestito	»	273.860.080,24
9.	Credito verso Enti per contributi da riscuotere	»	4.000.355.616,70
10.	Credito verso Enti per quote di pensione, caro-viveri ed assegno supplementare a carico, da riscuotere	»	208.719.987,67
11.	Crediti per interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	18.288.390 —
	sui titoli garantiti dallo Stato	»	43.444.974,16
	sul conto corrente per mutui diretti agli Enti	»	10.773.084,15
	sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti	»	505.347,10

12. Credito per fitti da riscuotere	»	3.575.000 —
13. Immobili	»	258.510.000 —
14. Mobili	»	1 —
15. Credito verso il Tesoro per indennità caro-pane da riscuotere	»	88.525.800 —
16. Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	578.340.570,73
17. Credito verso l'Opera di Previdenza	»	110.613 —
18. Credito verso la Cassa Sanitari	»	202.445.277 —
19. Credito verso Istituti di Previdenza per spese d'Amministrazione	»	91.967.205 —
20. Debitori diversi	»	50.000 —
	L.	15.546.534.236,82

PASSIVO

1. Debito verso il Tesoro dello Stato per pagamenti effettuati dalle Sezioni di Tesoreria provinciale da rimborsare	L.	2.344.532.786,70
2. Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	38.623.936,37
3. Debito verso terzi per versamenti volontari	»	2.654.082,97
4. Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	756.374.769,85
5. Spese d'amministrazione rimaste da pagare	»	5.923.691 —
6. Debito verso l'Erario per imposte di ricchezza mobile, complementare e bollo	»	926.867,10
7. Patrimonio netto	»	12.397.498.102,83
	L.	15.546.534.236,82

Situazione al 31 dicembre 1949 della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	532.843,60
2. Credito in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	—
3. Credito in conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	75.340.598,65
4. Titoli di Stato consistenza	»	30.089.133,87
5. Titoli garantiti dallo Stato, consistenza	»	531.800 —
6. Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti alla Cassa previdenza ufficiali giudiziari dalla Cassa depositi e prestiti	»	1.220.841,47
7. Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui diretti ad Enti (capitale) ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	12.110.538,50
8. Crediti verso Enti per contributi da riscuotere	»	7.079.655,34
9. Credito verso il Ministero di grazia e giustizia ai sensi della legge 22 dicembre 1949, n. 2932 e quota integrativa campagna di guerra	»	91.323.030,13
10. Credito verso il Tesoro per contributo (legge 3 settembre 1946, n. 143)	»	—
11. Crediti per interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	767.894,55
sui titoli garantiti dallo Stato	»	10.072,25
sul conto corrente per mutui diretti agli Enti	»	574.398,66
sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti	»	49.260,04
12. Mobili	»	1 —
13. Crediti verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	1.576.934,21
14. Credito verso il Tesoro per caro-pane pagato per suo conto	»	7.043.504 —
15. Credito verso il Tesoro per reintegro disavanzo anni precedenti	»	39.402.639,58
	L.	267.653.145,85

PASSIVO

1. Debito verso il Tesoro dello Stato per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	70.935.838,85
2. Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	33.771.336,76
3. Debito verso terzi per versamenti volontari	»	297.068,01
4. Capitali riservati (art. 14 regolamento 12 luglio 1934, n. 2312)	»	36.317,43
5. Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	202.459,79
6. Debito verso l'Erario per imposte di ricchezza mobile, complementare e bollo	»	255.901,93
7. Debiti per spese d'amministrazione rimaste da pagare	»	1.465.862 —
8. Debiti verso il Monte pensioni insegnanti elementari	»	112.817.908 —
9. Patrimonio netto	»	47.870.453,08
	L.	267.653.145,85

Il direttore capo della ragioneria: F. Operti

Il direttore generale: Del Vecchio

(1661)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per titoli al posto di direttore dell'Archivio storico del Ministero degli affari esteri (grado 6°, gruppo A).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli acclusi verbali del Consiglio di amministrazione del 23 novembre 1949 e del 9 novembre 1950;

Visto l'art. 2 del regio decreto 30 marzo 1924, n. 925, relativo alle norme di concorso al posto di direttore dell'Archivio storico del Ministero degli affari esteri;

Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1354 (ruoli del Ministero degli affari esteri);

Considerata la vacanza del posto di direttore dell'Archivio storico del Ministero degli affari esteri e la necessità di stabilire le norme per lo svolgimento del concorso a tale carica speciale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di direttore dell'Archivio storico del Ministero degli affari esteri (grado 6°, gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che sono in possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in lettere conseguita presso un Ateneo o Istituto superiore dello Stato italiano, ovvero di altre lauree considerate equipollenti a queste in base alle disposizioni legislative vigenti, i quali appartengano ad una delle seguenti categorie:

a) funzionari di ruolo di gruppo *A* degli Archivi di Stato di grado non inferiore al 7°;

b) insegnanti di ruolo nelle scuole superiori statali d'ordine medio per la storia e filosofia;

c) assistenti universitari di ruolo, liberi docenti e professori universitari incaricati per le materie: storia moderna e contemporanea, storia dei trattati e politica internazionale e storia del Risorgimento.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 32 sottoscritta dal concorrente, diretta al Ministero degli affari esteri e corredata dai documenti prescritti, deve essere fatta pervenire al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale) entro i termini di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Agli effetti del termine suindicato, la data in arrivo della domanda è stabilita dal bollo e dalla data appostivi dal competente ufficio del Ministero. Le domande giunte dopo il termine stabilito ovvero sfornite dei documenti prescritti non saranno prese in esame.

Nella domanda deve essere indicata la residenza del concorrente e l'indirizzo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e che gli siano restituiti, a concorso ultimato, i titoli ed i documenti presentati.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato attestante che il candidato gode dei diritti politici e non è incorso in alcune delle cause che ne impediscano il godimento a termine delle disposizioni vigenti;

5) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) titolo di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in lettere o equipollente, e certificato dei voti riportati negli esami speciali;

7) attestato medico di sana e robusta costituzione;

8) stato di famiglia,

9) eventuali titoli di carattere culturale.

Alla domanda devono essere allegati altresì, in cinque esemplari, un curriculum vitae del concorrente e le eventuali pubblicazioni che si presentano al giudizio della Commissione.

I documenti devono essere redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati e quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 7) e 8) devono essere di data non anteriore a quella del presente bando.

I candidati che appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6) e 8) del presente articolo insieme con una copia autentica del loro stato di servizio comprovando con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica di « ottimo ».

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, sarà composta da un funzionario del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore al 4°, che la presiede, da due professori ordinari di Università, da un consigliere di Stato, e da due funzionari del Ministero degli affari esteri, di cui uno di grado non inferiore al 6° ed un altro di grado non inferiore all'8° che avrà funzioni di segretario.

Art. 6.

Nell'esame dei titoli la Commissione terrà particolare conto sia delle delle pubblicazioni scientifiche riguardanti la storia contemporanea, la storia del Risorgimento e la storia dei trattati e delle relazioni internazionali, sia dell'attività svolta dai concorrenti nel settore specifico attinente al posto messo a concorso.

Art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1950

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti addì 7 febbraio 1951
Registro n. 21, *foglio n.* 83. — BARNABA

(1662)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ed esami a sessantacinque posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo A dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte e modifiche circa i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo, il quale dispone — tra l'altro — al penultimo comma dell'art. 8 che per l'ammissione ai concorsi del personale civile non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali, in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente la equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 3 marzo 1950, n. 223, circa la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti in servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 1950, n. 8278/12106.12.A., che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a sessantacinque posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°), nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto:

la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione di ingegnere per un periodo non inferiore ad un anno;

la qualità di ufficiale delle Forze armate dello Stato;

la statura non inferiore a m. 1,65;

l'età, che, ai sensi del terzo comma dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, in nessun caso potrà eccedere gli anni 33, salva l'unica eccezione disposta in favore del personale non di ruolo del citato art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207;

l'attitudine fisica necessaria per il servizio incondizionato di ufficiale dei vigili del fuoco, la quale sarà accertata dalla Commissione e con le modalità previste dall'art. 9 (quarto e quinto comma) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno Direzione generale servizi antincendi entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nel termine predetto, potranno far pervenire alla Direzione suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Le domande, firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio o recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40;

2) certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziaro su carta da bollo da L. 85;

5) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) copia dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 40 pel primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio.

I candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 24; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra, e per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti, o copie debitamente autenticate dal notaio, devono essere comprovate le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra o la qualifica di ferito in combattimento;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai congiunti con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzato su carta bollata da L. 40;

9) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame del corso e nell'esame di laurea;

10) certificato su carta da bollo da L. 24 della competente associazione comprovante l'iscrizione all'Albo degli ingegneri e l'effettivo esercizio prefessionale da almeno un anno;

11) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione;

12) coloro che abbiano rivestito il grado di ufficiale incaricato, avventizio o volontario dei vigili del fuoco dovranno presentare copia dello stato di servizio, in carta da bollo da L. 24, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione del servizio prestato e delle qualifiche riportate.

Oltre ai documenti suindicati potranno essere esibiti:

a) qualsiasi altro titolo, diploma, pubblicazione, che attesti le cognizioni scientifiche e tecniche dell'aspirante;

b) certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa od altre Amministrazioni e attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici.

L'esibizione di altri titoli accademici o di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo di studio e il certificato prescritti dai comuni numeri 9) e 10) del presente articolo.

In ogni caso i titoli o attestazioni, di cui sopra, dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale, quanto nelle singole materie del corso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto. I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione (marca di L. 50) nei casi previsti dalla legge. Per i certificati del sindaco di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6), 7), 8) e 11) dell'art. 4.

I concorrenti che si trovano sotto le armi possono produrre, in luogo dei decumenti di cui ai numeri 2), 3) e 6) del precedente art. 4, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

I concorrenti, che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi, da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui agli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, ne si terrà conto delle domande che saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

I documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli preferenziali, da far valere a norma delle disposizioni in vigore, potranno, invece, essere presentati successivamente, ma, in ogni caso, non oltre la data in cui ciascun candidato dovrà sostenere la prova orale.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 8.

Il giudizio sui titoli e sull'esame dei concorrenti sarà dato da una Commissione da nominarsi con successivo decreto e composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dei Servizi antincendi, componente;

c) dal comandante delle Scuole centrali, oppure da un ispettore superiore del ruolo tecnico dei Servizi antincendi, componenente;

d) da un professore dell'ordine universitario (Facoltà ingegneria), componente;

e) da un ufficiale di 1ª classe, comandante di Corpo, componente.

Un funzionario di gruppo *A*, addetto al Ministero, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche ed orali si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, art. 10 e seguenti.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali, avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 10.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 8 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame e di cinque per i titoli.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche, dei punti ottenuti in quella orale e dei punti conseguiti per i titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

I criteri per la valutazione dei titoli sono deferiti alla Commissione esaminatrice.

Per i concorrenti, che non avranno ottenuto la idoneità nelle prove di esame non si procederà alla valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide il Ministero dell'interno, con provvedimento definitivo, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi ufficiali e comandati a frequentare la Scuola centrale di applicazione per il servizio antincendi.

Quelli che supereranno le prove pratiche, a cui saranno sottoposti in tale scuola, da parte di un'apposita Commissione da nominarsi dal Ministero per l'interno, saranno nominati ufficiali di 5ª classe, in base alla graduatoria formata al termine del corso, con gli assegni inerenti a tale grado, e saranno destinati a prestare servizio presso i Corpi, che saranno indicati dal Ministero predetto.

La Commissione, di cui innanzi, sarà costituita dal comandante delle Scuole centrali vigili del fuoco, presidente, dal capo del personale della Direzione generale dei servizi antincendi e dal capo di una delle divisioni tecniche della Direzione stessa. Il capo della sezione ufficiali eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

I vincitori del concorso, che non supereranno le prove pratiche finali del corso di applicazione saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, saranno esonerati dal servizio.

Il periodo di frequenza del corso di applicazione vale a tutti gli effetti quale servizio di prova col relativo trattamento economico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della sua esecuzione.

Roma, addì 16 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1951
Registro Interno n. 8, *foglio n.* 66

ALLEGATO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI
(Regio decreto 16 marzo 1942, n. 702).

1. Meccanica applicata alle costruzioni: Elasticità e sollecitazioni - Travature Spinta delle terre Muri di sostegno.

2. - Costruzioni civili ed industriali: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità Caratteristiche dei materiali da costruzione Lesione nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3. Fisica tecnologica: Trasmissione del calore - Riscaldamento Ventilazione Termodinamica.

4. - Meccanica applicata alle macchine e macchinario; Macchine termiche Macchine idrauliche.

5. Idraulica: Nozioni generali Acquedotti e fognature Calcoli delle condotte d'acqua Nozioni sul regime dei fiumi (piene alluvioni).

6. Nozioni generali di chimica industriale: Combustibili - Sostanze infiammabili Miscele e sostanze esplodenti Gas nocivi.

7. Elettrotecnica Principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche Impianti distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 5 e 7, la prova orale può cadere su tutto il programma.

(1632)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica) - Direzione generale personali civili e affari generali (Circolare 27 marzo 1951).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza n. 5 (cinque) posti (gruppo *C*, grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, all'art. 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 maggio 1951 apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data della presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12° l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(1625)

PREFETTURA DI TERAMO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 14 ottobre 1950, n. 13207, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 10 giugno 1947, n. 9056;

Visto il decreto 14 ottobre 1950, n. 13208, con il quale si è provveduto a dichiarare i vincitori del predetto concorso e successive modifiche

Visto che il dott. G. Battista Buonacucina, vincitore del concorso per il Consorzio veterinario di Isola del Gran Sasso, ha rinunziato a detta sede;

Ritenuto di dover dichiarare vincitore per il predetto Consorzio il concorrente idoneo che segue nella graduatoria il rinunziatario e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente è il dott. Vincenzo Guerrieri;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Guerrieri è dichiarato vincitore del Consorzio veterinario dei comuni di Isola del Gran Sasso-Tossicia-Castelli-Colledara e Castel Castagna.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 16 marzo 1951

Il prefetto: GIANNITRAPANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 14 ottobre 1950, n. 13207, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 10 giugno 1947, n. 9056;

Visto il decreto 14 ottobre 1950, n. 13208, con il quale si provvede a dichiarare i vincitori del predetto concorso e successiva modifica;

Visto che i dottori Giulio Monteverde e Piero Di Matteo hanno rinunciato alla sede di Bellante (condotta unica);

Ritenuto di dover dichiarare vincitore per la predetta condotta il concorrente idoneo che segue nella graduatoria i rinunziatari e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente, il dott. G. Battista Buonacucina, appositamente interpellato, ha accettato la condotta stessa;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. G. Battista Buonacucina è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Bellante (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 16 marzo 1951

Il prefetto: GIANNITRAPANI

(1529)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.